



COMUNE DI GENOVA

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal Comune di Genova, Ufficio Ambulanti, per la pratica di COMUNICAZIONE PER EFFETTUARE LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE DEI PRODUTTORI DIRETTI - SOCIETA' - COOPERATIVE E CONSORZI

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco *pro-tempore*, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, *e-mail*: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, *e-mail*: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665.

L'Ufficio Ambulanti del Comune di Genova, nell'ambito dell'attività finalizzata alla comunicazione di cui all'oggetto, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc per l'istruzione della pratica in oggetto. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova è facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati *on line* nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. L'apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Data _____

Firma _____



COMUNE DI GENOVA

COMUNICAZIONE PER EFFETTUARE LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE DEI PRODUTTORI DIRETTI – SOCIETA’ – COOPERATIVE E CONSORZI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228 E DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, ART. 1, COMMA 1064.

(DA INOLTARE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

**SPORTELLO UNICO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI GENOVA
VIA DI FRANCIA N. 1 – 16149 – GENOVA
comunegenova@postemailcertificata.it**

AL COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
UFFICIO AMBULANTI

Anagrafica* (dati obbligatori)

Io sottoscritt _____ nat ____ a _____
prov. di _____ il _____, cod. fiscale _____, residente
a _____ Via _____ CAP _____,
Amministratore della _____
con sede in **GENOVA**, Via _____ ed ubicata in

iscritta, ai sensi dell’art. 8 della Legge 580/93, al Registro delle Imprese di _____,
dal _____ e-mail _____ Pec (Posta elettronica certificata)
_____ Tel./Cell. _____

COMUNICO

Che la società da me rappresentata intende effettuare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la vendita in forma itinerante dei seguenti prodotti: _____

_____ provenienti in misura prevalente dall’azienda sopra indicata.



Dichiaro, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono le cause interdittive all'esercizio dell'attività di vendita previste dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001, né che si sono verificate le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 7 dello stesso articolo.

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato e sono puniti, come sancito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dal Codice Penale e dalle Leggi specifiche in materia, confermo e sottoscrivo quanto sopra dichiarato.

Allego, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto 445/2000, fotocopia del mio documento d'identità: _____ n. _____ rilasciato da _____
il _____.

Genova _____

firma

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- 1) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- 2) fotocopia del Registro Imprese.



LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, ART. 1, COMMA 1064.

DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 (G.U. n. 137 del 15/06/2001 – Suppl. Ordinario n. 149)

-Omissis-

Articolo 4

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente Decreto Legislativo, continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo Decreto Legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo n. 114 del 1998.

-Omissis-